



---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**DISPOSIZIONE N. 1**

La Provincia autonoma di Trento nell'attuare quanto previsto nei "CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024", approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 di data 22 luglio 2022, intende stipulare con l'Ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_ denominata d'ora in poi Soggetto Erogatore del Servizio - l'incarico per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia di minori con età da 3 mesi e fino a 14 anni o fino a 18 anni nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 (handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale. Nello specifico il Soggetto Erogatore del servizio si impegna ad erogare i servizi per le seguenti tipologie:

- A) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età tre mesi – tre anni;**
  - A1) Servizi di assistenza materna (baby sitter) a favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi;**
  - A2) Servizi nell'ambito degli Asili Nido Aziendali;**
- B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età tre anni – sei anni;**
- C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).**

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di euro 7,00 (sette) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 6,30 euro (sei/30) l’ora;
- fino ad un massimo di euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 4,95 euro (quattro/95) l’ora;
- fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 3,40 euro (tre/40) l’ora.

Gli importi per i servizi resi a favore di soggetti portatori di disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in:

- fino ad un massimo di euro 16,67 (sedici/67) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 6 anni – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 15,00 euro (quindici) l’ora;
- fino ad un massimo di Euro 17,65 (diciassette/65) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni -14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 15,00 euro (quindici) l’ora.

## **DISPOSIZIONE N. 2**

L'incarico ha inizio dal momento della stipula contrattuale e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Luogo di prestazione del servizio è indicato nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" redatto di comune accordo con il/la titolare di Buono di Servizio.

La/le strutture per la realizzazione dei servizi deve/devono essere messe a disposizione dell’utenza da parte del Soggetto Erogatore del servizio. E’ sua cura, presso ciascuna sede, garantire le dotazioni strumentali ed organizzative atte alla realizzazione e fruizione da parte dei minori dei vari

servizi offerti, fatto salvo il caso in cui il/la titolare del Buono di Servizio richieda l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia di minori presso il proprio domicilio (Servizio di Baby Sitter).

Tutte le eventuali apparecchiature utilizzate devono essere conformi ai requisiti di sicurezza ed ergonomici previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*", inoltre devono essere dotate di marchio e certificazione C.E.. Gli eventuali giochi messi a disposizione dei minori devono essere conformi alla direttiva EN 71 e rispettare le normative europee EN 1176 e EN 1177 (ove ricorra il caso).

### **DISPOSIZIONE N. 3**

Il Soggetto Erogatore dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

1. Osservare quanto disposto nei "*CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024*", con particolare riferimento alla parte terza delle stesse concernente le "*Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i soggetti Erogatori dei servizi*".
2. Erogare i servizi conciliativi, ai minori in età 3 mesi – 6 anni, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età mesi – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientrino nello strumento dei Buoni di Servizio.
3. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, che dovranno rimanere in vigore dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello strumento dei Buoni di Servizio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5).
4. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore dei potenziali beneficiari da parte della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam e più in generale dall'Amministrazione provinciale.

5. Sostenere la/il richiedente il Buono nella predisposizione del "*Progetto di Erogazione del Servizio*" che deve essere presentato all'atto della domanda di Buono. Detto progetto deve tener conto delle indicazioni contemplate dalla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di servizi educativi di cura e custodia di minori con età 3 mesi-14 anni (o 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) e dovrà riportare con chiarezza i costi orari che non si potranno discostare dalle tariffe depositate presso l'Amministrazione provinciale (così come disposto dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1328 di data 22 luglio 2022) ivi compresi i costi assicurativi e una quota pari a:
- 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore di servizio - riferibili allo strumento Buoni di Servizio;
  - 50, 00 euro per i progetti oltre le 150 ore di servizio – riferibili allo strumento Buoni di Servizio.
6. Erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" realizzato in accordo con la persona beneficiaria di Buono. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo qualora:
- venga fatta esplicita richiesta preventiva alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, sottoscritta congiuntamente dal titolare del Buono e dal Soggetto Erogatore e presentata tramite il sistema di gestione dello strumento;
  - siano presenti valide e comprovate motivazioni di sopravvenute esigenze (ad es. cambiamenti nell'orario di lavoro, orario della formazione, ecc..).

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" depositato in allegato alla richiesta, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F..

Qualora il Soggetto Erogatore sia impossibilitato a detta erogazione, è tenuto a individuare adeguato sostituto con medesime caratteristiche – richiedendo preventiva autorizzazione alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

7. Osservare, oltre ai già citati Criteri, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.

8. Avviare l'erogazione del servizio solo dopo:
  - formale stipulazione del contratto da parte dell'Amministrazione provinciale, fatto salvo che la stessa non autorizzi l'avvio anticipato delle attività;
  - collegamento telematico del registro (fornito dall'Amministrazione provinciale) al Buono di Servizio;
  - attivazione del Buono di Servizio attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione e su richiesta del/della titolare;
  - comunicazione di "Inizio Attività" secondo le modalità telematiche previste, riportando tempi e modalità del servizio;
  - aver assicurato tutti i minori fruitori dei servizi, ancorché non rientrino nello strumento dei Buoni di Servizio, provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente (massimale per sinistro pari ad almeno Euro 260.000,00 con franchigia massima del 5%), morte (massimale per sinistro pari ad almeno Euro 260.000,00 con franchigia massima del 5%) e R.C. (massimale per sinistro pari ad almeno Euro 2.000.000,00 con franchigia massima di 1.000,00 Euro);
  - aver verificato, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i..
9. Interrompere eventualmente l'erogazione del servizio solo dopo gravi inadempienze o scorrettezze da parte del/della titolare di Buono e solo dopo aver segnalato il caso e ricevuto formale autorizzazione da parte della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam o dall'Amministrazione provinciale .
10. Eseguire ulteriori prestazioni che potrebbero essere richieste dal/dalla titolare di Buono di Servizio, entro il limite del 20% dell'importo originario del Buono, alle medesime condizioni stabilite nell'offerta economica proposta e riportata nel "Progetto di Erogazione del Servizio" depositato.
11. Impegnarsi ad accettare eventuali controlli e attività di monitoraggio qualitativo da parte dell'Amministrazione provinciale o di soggetti da questa formalmente incaricati, in merito

all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.

12. Redigere una relazione sul servizio erogato, con elencazione di tempi, modalità ed eventuali criticità rilevate, che risulta necessaria al fine di richiedere il pagamento degli stati di avanzamento.
13. Rispettare la normativa vigente nel caso di erogazione di servizi complementari e aggiuntivi rispetto ai servizi educativi di cura e custodia previsti (es. fornitura del vitto/alloggio, del trasporto, ecc...).
14. Richiedere agli assegnatari di Buoni di Servizio, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso. Il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario del Buono di Servizio entro 30 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa).
15. E' vietato il sub-appalto parziale o totale delle attività relative al presente documento o altre forme di delega o cessione di attività.

#### **DISPOSIZIONE N. 4**

Il corrispettivo determinato è da intendersi onnicomprensivo (eventuale IVA inclusa) a tutti gli effetti ed in particolare, senza pretesa di esaustività e completezza, da intendersi quale compenso per il Soggetto Erogatore comprensivo di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, assistenziale, previdenziale di quiescenza, di assicurazione, principale od accessorio, inerenti il servizio erogato, non può essere modificato ed è indipendente e svincolato da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

Il Soggetto Erogatore potrà emettere nei confronti dell'Amministrazione provinciale al massimo una fattura o nota fiscalmente valida al mese per ogni codice CUP (Codice Unico di Progetto) inserendo in detta fattura o nota fiscalmente valida anche più Buoni di Servizio e/o più verbali di verifica.

I corrispettivi dei servizi erogati sono saldati al Soggetto Erogatore, da parte dell'Amministrazione provinciale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o nota spese fiscalmente valida nel seguente modo:

- stato di avanzamento dal 50% all'85% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente ad almeno alla percentuale dello stato di avanzamento richiesto

(in caso di buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo Buono);

- saldo dopo l'espletamento o conclusione del servizio (decurtato dell'eventuale anticipo).

In particolare:

- prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida quale anticipo del servizio erogato, il Soggetto Erogatore dovrà presentare alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam la seguente documentazione:

- *Richiesta di Stato di Avanzamento* su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione e tramite il sistema on line di gestione;

- *Prospetto dei costi* richiesti per il servizio erogato;

la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "*prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato*" ovvero segnalerà le eventuali non corrispondenze, solo dopo tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida all'Amministrazione provinciale;

- prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo, il Soggetto Erogatore dovrà presentare alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam la seguente documentazione:

- Relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "*Progetto di Erogazione del Servizio*";

- copia della Polizza Assicurativa stipulata;

- Richiesta di Saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;

- *Registro Presenze* originale debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal titolare del Buono di Servizio (la mancata presentazione in originale del Registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione). In caso di registro elettronico tale documento sarà estratto direttamente dal sistema informatico di gestione;

- *Scheda Rendiconto*, che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata;

- *Prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato*;

- *Dichiarazione di conciliazione redatta dal titolare del Buono di Servizio*;

la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "*prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato*" oppure

segnalerà le eventuali non corrispondenze; solo dopo tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo.

Sia per le richieste di stati di avanzamento che per le richieste di saldo il Soggetto Erogatore dovrà presentare i relativi registri delle attività. In caso di utilizzo di registro elettronico il sistema informatico di gestione estrarrà automaticamente i dati richiesti.

La rendicontazione delle attività dovrà essere depositata entro 180 giorni dalla chiusura dei servizi di conciliazione erogati.

In caso di eventuali minori o non corrette prestazioni rispetto alle quantità e caratteristiche indicate nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" si potranno determinare riduzioni del corrispettivo concordato.

#### **DISPOSIZIONE N. 5**

Il rapporto fra l'Amministrazione provinciale ed il Soggetto Erogatore del servizio è regolato dal contratto concluso tra le parti, dalle presenti Disposizioni generali di contratto, dai "*CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024*" e dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" redatto di comune accordo con il/la titolare di Buono di Servizio.

#### **DISPOSIZIONE N. 6**

Tutti i prodotti e le eventuali banche dati che vengono realizzati o implementati nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di osservare, oltre alle presenti disposizioni, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Soggetto Erogatore, quindi ricomprese nel prezzo contrattuale (singoli tariffari depositati), inoltre il Soggetto Erogatore deve rispettare i trattamenti minimi previsti nei rispettivi contratti collettivi di categoria per il personale dipendente impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

### **DISPOSIZIONE N. 7**

L'Erogatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **DISPOSIZIONE N. 8**

L'Erogatore si impegna a servirsi di personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali di cui al paragrafo 2.1 dei *"CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"* di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1328 di data 22 luglio 2022. Inoltre tutto il personale impiegato - non dovrà trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*. Tale condizione varrà anche per le risorse professionali non eroganti materialmente il servizio educativo di cura e custodia. Nello specifico tutte le risorse professionali impiegate non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art.2 D.lgs.39/2014).

Con riferimento a quanto sopra, il Soggetto Erogatore si impegna a conservare e rendere disponibili all'Amministrazione nell'ambito dei controlli previsti, i CV di tutte le risorse impiegate nel servizio, nonché i documenti attestanti lo svolgimento della verifica da parte del Soggetto Erogatore dell'assenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Il Soggetto Erogatore si impegna a servirsi di personale formato e a mantenere aggiornate le competenze delle risorse umane impiegate secondo quanto disposto dal paragrafo 2.1.3 dei *"CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"* di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1328 di data 22 luglio 2022.

Il Soggetto Erogatore si impegna ad assolvere l'obbligo previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in merito alla salute e sicurezza sul lavoro.

Tale obbligo è cogente al servizio erogato e allo specifico profilo professionale, ed è richiesto anche nel caso di lavoratore autonomo.

Il Soggetto Erogatore riconosce a suo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento e la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **DISPOSIZIONE N. 9**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia ed il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

#### **DISPOSIZIONE N. 10**

Il mancato rispetto dei tempi o delle modalità previste per la realizzazione di ogni singolo servizio, può comportare l'applicazione di una o più penali e/o prevedere la sospensione temporanea dall'Elenco dei Soggetti Erogatori o la risoluzione del contratto.

Nello specifico:

A) **Penali:**

1. il mancato collegamento telematico del registro al Buono di Servizio comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale collegamento;
2. la compilazione del registro in modo difforme da quanto riportato nelle "*Disposizioni di Gestione*" comporterà il non riconoscimento delle ore/giornate di servizi conciliativi resi;
3. la mancata o tardiva comunicazione di "*Inizio Attività*" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale comunicazione;
4. nel caso di copertura assicurativa non rispondente a quanto richiesto al paragrafo 10 comma 9 dei "*CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024*" si applicherà:
  - una riduzione del 20% dei servizi erogati in mancanza di copertura assicurativa;

- una riduzione del 10% dei servizi erogati se la copertura assicurativa risulti parziale.

L'applicazione della penale non sgrava il Soggetto Erogatore da eventuali danni o richieste risarcitorie da parte dell'utenza né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto;

5. nel caso il Soggetto Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1 dei "*CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024*") ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento come previsto, si applicherà una riduzione pari al 5% del valore dei servizi erogati da ogni risorsa professionale risultata in difetto della formazione richiesta;
6. qualora il Soggetto Erogatore non restituisca l'eventuale anticipazione richiesta al titolare di Buoni di Servizio (ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario), entro 30 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa), verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/100 (uncentesimo) dell'importo corrispondente al valore del Buono, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare complessivo del Buono;
7. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti che il Soggetto Erogatore non provveda alla emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota obbligatoria di compartecipazione nei confronti del beneficiario del Buono di Servizio, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti del Soggetto Erogatore una penale pari alla percentuale della quota obbligatoria del Buono di Servizio maggiorata del 10%;
8. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel Progetto di Erogazione del Servizio e quanto effettivamente eseguito dal Soggetto Erogatore, anche a riguardo alla composizione del costo di cui al punto 12 dei "*CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024*", l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso;
9. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni finanziati attraverso lo strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7

giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e procederà ad applicare nei confronti del Soggetto Erogatore di un’ulteriore penale pari al 10% dell’ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità;

10. nel caso in cui l’Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni non finanziati attraverso lo strumento dei Buoni di Servizio, senza aver verificato l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell’Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all’obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione dall’Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come indicato nella successiva lettera B).

**B) Sospensione dall’Elenco dei Soggetti Erogatori:**

Comporta la sospensione dall’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio e quindi il conseguente non riconoscimento dei servizi resi fino al termine della sospensione nonché l’impossibilità di attivare nuovi Buoni di Servizio qualora l’Amministrazione:

- a) accerti che l’Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 dei *“CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024”*), la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento dei servizi conciliativi resi dalle risorse umane non adeguate;
- b) accerti che l’Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 dei *“CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024”*) ma che non risultino aver partecipato

- ai corsi di mantenimento e/o approfondimento; la sospensione opererà per 5 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 10 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del requisito formativo inidoneo;
- c) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.; la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica;
- d) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2 dei *"CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"*), la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 30% dei servizi conciliativi resi in sede non idonea. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del parametro strutturale inidoneo;
- e) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti organizzativi (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3 dei *"CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"*) in termini di rapporto operatore/minori; la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 20% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo;
- f) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4 dei *"CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"*); la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni

naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 10% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo.

**C) Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1453 C.C. ed ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23, con il conseguente blocco del servizio, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Erogatore, essendogli già stata applicata la penale per più di due volte e sia stato diffidato, non rispetti tempi o modalità di prestazione del servizio;
- b) accerti che l'Erogatore del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- c) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 dei "CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024") previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- d) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane che riportino cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- e) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- f) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali e/o organizzativi e/o di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 dei "CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO - periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024"), previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- g) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- h) accerti che l'Erogatore, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dal "Progetto di Erogazione del Servizio" entro 10 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Amministrazione;

- i) accerti che l'Erogatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- j) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il Soggetto Erogatore:

- non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- si trovi in almeno una delle condizioni riportate nei commi 1, 2 e lettere c) ed f) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- frodi, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione provinciale nell'esecuzione dei servizi assegnati;
- ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La risoluzione del contratto comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia per tutto il periodo di vigenza dello strumento dei Buoni di Servizio.

### **DISPOSIZIONE N. 11**

Il Soggetto Erogatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: [https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769\\_prevenzione-della-corruzione.html](https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html).

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Erogatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

## **DISPOSIZIONE N. 12**

Nell'espletamento dei servizi oggetto delle presenti Disposizioni vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Soggetto Erogatore attesta, con la sottoscrizione delle presenti Disposizioni generali di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Soggetto Erogatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna con la sottoscrizione delle presenti Disposizioni generali di contratto, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e s.m., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate,

ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto Erogatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **DISPOSIZIONE N. 13**

Il Soggetto Erogatore, per l'esecuzione del servizio, è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

---

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, nonché ai Criteri generali di attuazione del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

Data \_\_\_\_\_

*(denominazione dell'ente)*

**Il Legale Rappresentante o suo delegato<sup>1</sup>**

*Nome e Cognome indicati a stampa*

*(La presente istanza è stata firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)*

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto Erogatore del Servizio approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni nr. 4 (Modalità di pagamento), Disposizioni nr. 9 (Foro Competente) e nr. 10 (Clausola Penale e Recesso).

Data \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>Secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione, la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato con potere di firma.

*(denominazione dell'ente)*

**Il Legale Rappresentante o suo delegato<sup>2</sup>**

*Nome e Cognome indicati a stampa*

*(La presente istanza è stata firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)*

---

<sup>2</sup>Secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione, la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato con potere di firma.